



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Prot. n. 10172022

Aversa, 13 dicembre 2022

Ai Procuratori Aggiunti - sede

Ai Sostituti Procuratori - sede

Alla Segreteria del Personale Amministrativo - sede
(per la diramazione al personale amministrativo)

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede

Al Responsabile Ufficio Informatica, Statistica e Innovazione - sede
e, per conoscenza:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di - Napoli

Oggetto: obblighi informativi circa l'emissione di misure cautelari e/o l'esercizio dell'azione penale previsti dall'art. 129 del D.Lgvo 271/1989 nonché da disposizioni speciali ed introdotti, altresì, con la presente nota.

Con la presente, s'intendono fornire alcune precisazioni di dettaglio in merito alla puntuale applicazione della norma di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 271/1989 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

La presente nota non ha ad oggetto gli obblighi informativi esistenti nei confronti della Corte dei Conti (3° co. art. 129 D.Lgvo 271/1989) e dell'ANAC, separatamente disciplinati anche in virtù dei protocolli d'intesa già stipulati, ma intende soffermare l'attenzione sugli obblighi previsti dal comma 1° e comma 3 *bis* della citata norma, con riferimento a due distinte fasi del procedimento.

Le precisazioni di cui alla presente nota fanno riferimento al disposto del 1° comma e a quello di cui al 3° comma *bis* della succitata norma, atteso che sussistono più obblighi informativi che sorgono in varie fasi del procedimento.

In particolare, il comma 3 *bis* del predetto art. 129 prevede che gli obblighi informativi di cui al 1° comma riguardano anche una fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, ovvero sia la fase in cui taluni dei soggetti indicati nei comma 1° e 2° sia arrestato o fermato ovvero si trovi in stato di custodia cautelare.

Il comma 1°, a sua volta, riguarda il momento successivo dell'esercizio dell'azione penale.

E' importante che gli avvisi vengano puntualmente espletati in relazione ad entrambe le fasi, anche tenuto conto del rilievo mediatico spesso scaturente dall'applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetti elencati ai commi 1° e 2°.

Le categorie dei soggetti in relazione ai quali detti avvisi vanno effettuati, ai sensi dei commi 1° e 2° dell'art. 129 del decreto legislativo n. 271/1989, sono: impiegato dello Stato, impiegato di altro Ente pubblico, personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ecclesiastico o religioso del culto cattolico.

In aggiunta a ciò, si rappresenta che appare opportuno che gli Ordini professionali della Provincia di Napoli e Caserta degli Avvocati, dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, degli Architetti, dei Commercialisti e degli Ingegneri siano informati in via generale, ai fini dell'instaurazione e gestione delle procedure disciplinari, dei casi di esercizio dell'azione penale e di emissione di misure cautelari nei confronti degli iscritti ai rispettivi Albi.

Sul punto, va osservato che, per alcuni Ordini professionali, è prevista una specifica disciplina in tal senso e per altri, invece, non sussiste un'apposita previsione.

In particolare, per quanto riguarda l'Ordine degli Avvocati, l'art. 51 comma 3 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (emanata in sostituzione del R.D. Legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), prevede:

L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;*
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;*
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;*
- d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.*

Analoga previsione sussiste anche per l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, ove ciò è previsto dall'art. 50 comma 8 del Dlvo n. 139/2005, che prevede:

L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.

In tali due casi (Ordine degli Avvocati e Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili), l'avviso va senz'altro formulato, in ossequio alla specifica normativa in materia.

Per quanto riguarda **tutti gli altri Ordini professionali**, pur non sussistendo in tali casi uno specifico obbligo delle comunicazioni da parte del Pubblico Ministero, si ritiene che le richieste possano essere valutate sotto il profilo dell'interesse dell'Ordine di appartenenza ad avere conoscenza di una vicenda processuale, che può incidere sull'affidabilità del Professionista e sulla permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Ciò appare, con tutta evidenza, finalizzato a conseguire un pubblico interesse individuabile in un corretto esercizio da parte degli Ordini dei poteri di vigilanza e controllo sui propri iscritti e a garantire l'effettivo esercizio della loro potestà disciplinare.

Da ciò consegue che i Pubblici Ministeri, titolari di procedimenti a mod. 21 nei quali siano state emesse misure cautelari e/o esercitata l'azione penale nei confronti di appartenenti a tutti gli altri Ordini professionali disciplinati in specifici Albi, possono valutare la sussistenza di tale interesse nei singoli casi e, ove ritenuto lo stesso sussistente, dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

Appare infine utile raccogliere tutte le informative (formulate ai sensi dell'art. 129 del D.Lgvo 271/89 che dalle disposizioni speciali su richiamate nonché anche in base alla presente disposizione) anche ai fini di un monitoraggio dell'attività che quest'Ufficio svolge con riferimento a categorie particolari di soggetti.

Pertanto, contestualmente all'invio delle informative in questione, copia delle stesse sarà altresì trasmessa alla segreteria del Procuratore della Repubblica, che provvederà alla loro separata conservazione.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* di questa Procura della Repubblica per la massima diffusione.

Cordiali saluti.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "O" "Oneri Informativi" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

M. Antonietta Troncone